

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (d'ora in poi denominata ASUGI), con sede legale in Trieste in via Costantino Costantinides 2, codice fiscale/P.IVA n. 01337320327, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Antonio Poggiana, nato a Cittadella (PD) il 30.08.1964, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante";

E

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (in seguito denominata SISSA), codice fiscale 80035060328, con sede legale in Trieste, via Bonomea n. 265, qui rappresentata dal Direttore prof. Andrea Romanino, nato ad Imperia (IM) il 09.10.1967, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;

Individualmente anche indicate anche come "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, ha tra i suoi scopi quello di contribuire a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in vari campi, tra cui le Neuroscienze Cognitive;
- che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina ha tra i suoi fini quello di svolgere attività clinica e di ricerca scientifica anche nel campo delle Neuroscienze Cognitive;
- che in data 16.11.2018 SISSA e l'allora ASUITS, ora ASUGI, hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento di progetti di studio e di ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento del deficit nell'ambito delle Neuroscienze presso le Strutture di entrambe le parti contraenti;
- che in data 23.03.2022, al fine di rinnovare la sopracitata intesa per un ulteriore triennio, le Parti concordano nel sottoscrivere il rinnovo tramite l'Addendum alla convenzione (N. Prot. SISSA 7580 dd. 23.03.2022) che va ad aggiornare anche la composizione ed i contenuti delle attività progettuali modificando gli artt. 2, 3 e 8 della convenzione dd. 16.11.2018;
- Tutto ciò premesso, al fine di consentire la continuità della convenzione in essere, così come modificata dall'Addendum di cui al punto precedente e in

scadenza al 22.03.2025, e la continuazione dei progetti scientifici di comune interesse in corso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione sono parte integrante e sostanziale della stessa.

ARTICOLO 2

La SISSA e l'ASUGI intendono collaborare per lo svolgimento di progetti di studio e di ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali e allo studio e approfondimento diagnostico di aspetti della personalità e del funzionamento cognitivo e sociale delle persone con disturbo dello spettro dell'autismo (ASD), da realizzare con l'utilizzo di test standardizzati e di materiale originale creato ad hoc.

La SISSA e l'ASUGI potranno eventualmente realizzare specifici progetti nell'ambito della reciproca cooperazione con enti promotori per la ricerca scientifica (CNR, Ministero della Salute, ecc..).

ARTICOLO 3

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda la SISSA, alla prof.ssa Raffaella Rumiati, professore ordinario dell'Area di Neuroscienze della Scuola e per quanto riguarda l'ASUGI:

- a) area territoriale per l'individuazione dei partecipanti agli studi, diagnosi strumentale di 1° livello, diagnosi neurocognitiva di 2° livello e loro presa in carico, presso le Strutture Afferenti alla Direzione Socio Sanitaria, ovvero presso il Dipartimento di Attività territoriali (DAT), i Distretti dell'Area Giuliana, le S.S. Anziani distrettuali e presso il Centro Socio Sanitario integrati per i DSA e le Disabilità Cognitive e/o Intellettive;
- b) area ospedaliera per l'approfondimento diagnostico di 2° livello presso le Strutture Afferenti alla Direzione Sanitaria, ovvero lea S.C. di Riabilitazione, la S.C. (UCO) di Clinica Neurologica, la SC(UCO) Radiologia Diagnostica ed Interventistica e la S.C. di Medicina Nucleare.

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la SISSA, attraverso l'Area di Neuroscienze e l'ASUGI, attraverso le Strutture sopra richiamate, opereranno strategicamente e si incontreranno periodicamente al fine di definire e verificare la programmazione e l'effettuazione delle attività di ricerca ed acquisire metodiche e modalità valutative comuni.

ASUGI individuerà e renderà noto a SISSA con formale comunicazione, dopo la sottoscrizione del presente atto, il nominativo del coordinatore delle attività progettuali di cui all'art. 2.

Una relazione congiunta sull'andamento della collaborazione sarà predisposta annualmente; al termine del programma sarà stabilita la relazione conclusiva.

ARTICOLO 4

Ciascuna Parte comunicherà all'altra, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'elenco dei partecipanti al progetto di ricerca deputati allo svolgimento delle ricerche.

Tale elenco potrà essere modificato e/o integrato con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente.

ARTICOLO 5

Le persone autorizzate a svolgere il progetto di ricerca presso l'altro Ente usufruiscono, comunque, della copertura assicurativa prevista dall'Ente di appartenenza.

Il personale di una Parte operante presso l'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari in vigore presso la Parte ospitante, in particolare secondo quanto prescritto dalla D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e relativi Codici di comportamento attuativi.

ARTICOLO 6

Le Parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifici relativi alla ricerca in oggetto.

Sono garantiti all'ASUGI e alla SISSA i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le Parti, a meno che ciò non pregiudichi la loro protezione o utilizzazione. La Parte interessata alla pubblicazione ne dà comunicazione all'altra che può opporsi, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, solo nel caso in cui la pubblicazione possa avere conseguenze pregiudizievoli per la protezione delle conoscenze. La pubblicazione non può essere irragionevolmente negata. In assenza di opposizione entro il termine summenzionato, si presume che l'altra Parte abbia dato il proprio assenso.

Qualora l'attività di ricerca congiunta dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le Parti contraenti. In tal caso le Parti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell'apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.

ARTICOLO 7

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, così come prescritto dalla vigente normativa.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a provvedere alla formazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati secondo la normativa vigente, ed in particolare:

- Obbligatoria (di competenza dell'Ente di appartenenza);
- Specifica per nuovi ambiti/attrezzature (presso la Parte laboratoristica e di competenza dell'Ente ospitante).

La sorveglianza sanitaria del personale di ciascuna delle Parti compete alla Parte a cui il personale afferisce e non alla parte ospitante.

Ciascuna delle Parti effettua la sorveglianza sanitaria ai propri ricercatori e trasmette il relativo giudizio di idoneità alla parte ospitante.

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le misure di prevenzione e protezione vanno applicate tenendo conto di quanto chiarito nella L. 234/21 comma 725 che prevede che il soggetto ospitante sia tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei confronti dell'ospite.

ARTICOLO 8

La presente convenzione, per garantire la continuità dei progetti scientifici in corso, ha validità di 3 (tre) anni e decorre dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti a seguito di deliberazione degli Organi competenti.

È fatta salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante apposita dichiarazione inviata a mezzo PEC.

ARTICOLO 9

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le Parti dichiarano infine di essere informate in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE)

2016/679 e del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste che verrà rimborsata da parte della SISSA per la metà del valore della suddetta imposta, dietro presentazione di apposita nota di debito.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

ART.11

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Trieste.

per
l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana
Isontina

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Poggiana
(*firmato digitalmente*)

per
la Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati

Il Direttore

Prof. Andrea Romanino
(*firmato digitalmente*)